

Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 07/11/2018) 25/06/2019, n. 16893*CIRCOLAZIONE STRADALE › Colpa**PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE › Valutazione delle prove**CIRCOLAZIONE STRADALE › Responsabilità civile***Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -

Dott. SCARANO Luigi Alessandro - rel. Consigliere -

Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -

Dott. GIANNITI Pasquale - Consigliere -

Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3428-2017 proposto da:

B.C., G.G., B.S.R., domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato GIOVANNI GIUCA giusta procura speciale a margine del ricorso;**- ricorrenti - contro****D.R.S., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALVISE GIUSEPPE TROJA giusta procura speciale a margine del controricorso;****ALLIANZ SPA, in persona del Procuratore Dott. C.A.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 17/A, presso lo studio dell'avvocato MICHELE CLEMENTE, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;****- controricorrenti - avverso la sentenza n. 1507/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 18/10/2016;****udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;****udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO, che ha concluso per il rigetto;****udito l'Avvocato MICHELE CLEMENTE.****Svolgimento del processo**

Con sentenza del 18/10/2016 la Corte d'Appello di Catania ha in riuniti giudizi- respinto i gravami

interposti dal sig. B.C., in via principale, e dai sigg. G.G. ed altri, in via incidentale, nei confronti della pronuncia Trib. Siracusa n. 1928/2015 di rigetto della domanda proposta nei confronti del sig. D.R.S. e della compagnia assicuratrice Allianz s.p.a. di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di sinistro stradale avvenuto ad (OMISSIS), all'esito del quale è deceduto il loro congiunto sig. B.A..

Avverso la suindicata pronuncia della corte di merito i sigg. B.C. ed altri propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi.

Resistono con separati controricorsi il D.R. e la società Allianz s.p.a., la quale ultima ha presentato anche memoria.

Motivi della decisione

Con il 1 motivo i ricorrenti denunciano "violazione e falsa applicazione" degli [artt. 101 e 116 c.p.c.](#), [artt. 2697 e 2729 c.c.](#), in riferimento all'[art. 360 c.p.c.](#), comma 1, n. 3.

Con il 2 motivo denunciano "violazione e falsa applicazione" degli [artt. 75, 408 e 652 c.p.c.](#), in riferimento all'[art. 360 c.p.c.](#), comma 1, n. 3.

Con il 3 (indicato come 4) motivo denunciano "violazione e falsa applicazione" dell'[art. 2054 c.c.](#), [artt. 141 e 145 C.d.S.](#), in riferimento all'[art. 360 c.p.c.](#), comma 1, n. 3; nonché violazione dell'[art. 132 c.p.c.](#), in riferimento all'[art. 360 c.p.c.](#), comma 1, n. 3.

Con il 4 (indicato come 5) motivo denunciano insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all'[art. 360 c.p.c.](#), comma 1, n. 5.

Il ricorso è inammissibile.

Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione del requisito a pena di inammissibilità richiesto all'[art. 366 c.p.c.](#), comma 1, n. 6, nel caso non osservato laddove viene operato il riferimento de relato ad atti e documenti del giudizio di merito (es., all'"atto di citazione del 13.03.2012", alla "lettera del 02.05.2011", alle "vane richieste di risarcimento", alla revoca dell'"ordinanza istruttoria del 02.07.2013", alla sentenza del giudice di prime cure, all'"atto di citazione notificato in data 11.04.2016", all'"atto d'appello introduttivo del procedimento iscritto al n. 608/2016 G.G.A.C.", agli "elementi già acquisiti e quelli richiesti nel giudizio civile non ammessi", alla perizia dei "due consulenti nominati dal P.M.", alla "successiva condotta del D.R.", alla "ricostruzione effettuata nella perizia dall'ing.C.", alle "prove offerte dalle parti", alle "consulenze tecniche d'ufficio espletate superficialmente durante la fase delle indagini preliminari del procedimento penale", alle "perizie dell'ing. Ce. e ing. C.", a "tutte le prove fornite e richieste in sede civile dalle parti in causa", all'"ordinanza del 02.07.2013", alla "CTU", alle "dichiarazioni del D.R.") limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente -per la parte strettamente d'interesse in questasede-riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, [Cass., 16/3/2012, n. 4220](#)), con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. [Cass., 23/3/2010, n. 6937](#); [Cass., 12/6/2008, n. 15808](#); [Cass., 25/5/2007, n. 12239](#), e, da ultimo, [Cass., 6/11/2012, n. 19157](#)), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, [Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701](#)).

Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso-apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione.

E' al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex [art. 366 c.p.c.](#) vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo

pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. [Cass., 6/7/2015, n. 13827](#); [Cass., 18/3/2015, n. 5424](#); [Cass., 12/11/2014, n. 24135](#); [Cass., 18/10/2014, n. 21519](#); [Cass., 30/9/2014, n. 20594](#); [Cass., 5/19/6/2014, n. 13984](#); [Cass., 20/1/2014, n. 987](#); [Cass., 28/5/2013, n. 13190](#); [Cass., 20/3/2013, n. 6990](#); [Cass., 20/7/2012, n. 12664](#); [Cass., 23/7/2009, n. 17253](#); [Cass., 19/4/2006, n. 9076](#); [Cass., 23/1/2006, n. 1221](#)).

A tale stregua, l'accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell'impugnata decisione rimangono invero dagli odierni ricorrenti non idoneamente censurati.

Va per altro verso posto in rilievo come, al di là della formale intestazione dei motivi, i ricorrenti deducano (in particolare al 4 motivo) in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'[art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5](#) (v. [Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053](#)), nel caso *ratione temporis* applicabile, sostanziandosi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione ovvero l'omessa e a fortiori l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. [Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053](#), e, conformemente, [Cass., 29/9/2016, n. 19312](#)), e in particolare degli "elementi già acquisiti e quelli richiesti nel giudizio civile... non ammessi", della perizia dei "due consulenti nominati dal P.M.", della "successiva condotta del D.R.", della "ricostruzione effettuata nella perizia dall'ing.C.", delle "prove offerte dalle parti", delle "consulenze tecniche d'ufficio espletate superficialmente durante la fase delle indagini preliminari del procedimento penale", delle "perizie dell'ing. Ce. e ing. C.", di "tutte le prove fornite e richieste in sede civile dalle parti in causa", dell'"ordinanza del 02.07.2013", alla "CTU", delle "dichiarazioni del D.R."

Attesa la ravvisata esclusiva responsabilità del defunto B.A. nella causazione del sinistro in argomento, con particolare riferimento al 1 e al 4 motivo non può d'altro canto sottacersi che il giudice del merito ha nell'impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione del principio affermato da questa Corte in base al quale il giudice civile ben può porre a base della propria autonoma e specifica valutazione e decisione quali argomenti di prova - le prove dedotte nel giudizio penale;

che le doglianze risultano, oltre che - come detto - apoditticamente, dagli odierni ricorrenti anche del tutto genericamente formulate; che non risulta dagli odierni ricorrenti idoneamente censurata la ratio decidendi secondo cui la prova testimoniale articolata nel giudizio di merito non è stata ammessa in quanto afferente a fasi successive all'accadimento del sinistro in argomento; che diversamente da quanto dagli odierni ricorrenti sostenuto la corte di merito ha invero preso in considerazione le "dichiarazioni del D.R." ("che, a mente lucida, dopo alcune ore dal sinistro, ha dichiarato ai Carabinieri di aver visto uscire il B. da una traversa a bordo di uno scooter già in fase di caduta che gli veniva addosso sulla parte anteriore destra dell'autovettura ma che lo stesso, invece di inchiodare l'auto in pochi metri come d'istinto farebbe qualunque conducente di un mezzo e fermarla in pochi metri o, almeno tentare una frenata, proseguiva tranquillamente la sua marcia per altri 25-30 metri, fermandosi solo dopo per controllare i danni alla propria autovettura"), ritenendole tuttavia "irrilevanti ai fini della decisione", non essendo "di alcun ausilio ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, atteso che gli articolati afferiscono tutti alle fasi successive al verificarsi dell'incidente, e dunque sono del tutto inidonee a capirne la dinamica", ed altresì "del tutto privo di rilievo... il fatto che il D.R. abbia dichiarato di aver visto la moto uscire dalla strada con a bordo il ragazzo in fase di caduta, e che egli, una volta fermatosi, sia sceso dall'auto per verificare i danni, ovvero che abbia chiesto dove fosse finito il ragazzo", giacché alla stregua della ricostruzione della dinamica del sinistro "accertata (con ineccepibile rigore logico e scientifico) dai periti nominati in sede penale" risulta nel caso "chiaro" che il D.R. ha "avvistato il ragazzo solo all'ultimo momento, quando il B., ormai del tutto poggiato sul fianco, scivolava sul manto stradale all'altezza dell'intersezione, non essendo stato il D.R., a seguito di tale avvistamento, in grado di arrestare per tempo il veicolo".

Trattasi di rationes decidendi che non risultano dagli odierni ricorrenti invero quantomeno idoneamente censurate, essendosi essi limitati a sostanzialmente riproporre le doglianze - già sottoposte al vaglio del giudice del gravame e da questi non accolte, nonchè a dolersi della mancata ammissione delle prove (in particolare quella testimoniale) richieste.

Risulta a tale stregua dai medesimi pertanto non osservato il consolidato principio secondo cui è sufficiente che anche una sola delle rationes su cui si fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di censura (ovvero sia stata respinta) perchè il ricorso (o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa) debba essere rigettato nella sua interezza (v. [Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602](#)), non già per carenza di interesse, come pure si è da questa Corte sovente affermato (v. [Cass., 11/2/2011, n. 3386](#); [Cass., 12/10/2007, n. 21431](#); [Cass., 18/9/2006, n. 20118](#); [Cass., 24/5/2006, n. 12372](#); [Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602](#)), quanto bensì per essersi formato il giudicato in ordine alla ratio decidendi non censurata (v. [Cass., Sez. Un., 22/2/2018, n. 4362](#); [Cass., Sez. Un., 2/3/2017, n. 5302](#); [Cass., 27/12/2016, n. 27015](#); [Cass., 22/9/2011, n. 19254](#); [Cass., 11/1/2007, n. 1658](#); [Cass., 13/7/2005, n. 14740](#)).

Non può infine non rilevarsi che la corte di merito ha nell'impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui ben può il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, utilizzare (non avendone peraltro l'obbligo) come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata, e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede all'esito del relativo diretto esame, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione, con pienezza di cognizione, al fine di accertare i fatti materiali in base al relativo proprio vaglio critico (v. [Cass., 21/4/2016, n. 8035](#); [Cass., 17/11/2015, n. 23516](#); [Cass., 17/6/2013, n. 15112](#); [Cass., 25/3/2005, n. 6478](#)).

Ha al riguardo debitamente e correttamente posto in rilievo che "le due perizie svolte in sede penale, basate su accertamenti approfonditi e assolutamente convincenti, sono entrambe assai dettagliate e giungono a conclusioni ragionate e coincidenti circa l'effettiva dinamica del sinistro, fondate sul riscontro dei danni subiti dai mezzi coinvolti, dei segni lasciati sull'asfalto dai veicoli e dai rilievi planimetrici effettuati dagli agenti intervenuti sui luoghi".

La corte di merito (avuto in particolare riferimento al 3 motivo) ha fatto altresì piena e corretta applicazione del pure consolidato principio in tema di scontro tra veicoli in base al quale la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'[art. 2054 c.c.](#), comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie come nella specie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (v. [Cass., 4/4/2019, n. 9353](#); [Cass., 12/6/2012, n. 9258](#); [Cass., 5/12/2011, n. 26004](#); [Cass., 19/5/2006, n. 11762](#); [Cass., 9/3/2004, n. 4755](#)).

In esplicazione dei propri poteri la corte di merito ha ravvisato nella specie "il comportamento del B. quale fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile dall'altro conducente", sottolineando come "l'accertamento compiuto dal giudice di merito in ordine alla circostanza che l'incidente si sia verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti e che, per converso, nessuna colpa sia ravvisabile nel comportamento dell'altro, comporta che quest'ultimo resti esonerato dalla presunzione de qua, e non sia, conseguentemente, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno".

Accertamento, va ulteriormente sottolineato, dal giudice civile nella specie espressamente compiuto autonomamente riconsiderando, diversamente da quanto apoditticamente sostenuto dagli odierni ricorrenti, il sinistro de quo alla stregua degli elementi costitutivi dell'illecito civile, ivi ricompreso il nesso di causalità (v. pagg. 9 ss. dell'impugnata sentenza).

A tale stregua il ricorso si appalesa invero inammissibile anche ai sensi dell'[art. 360 bis c.p.c.](#) Emerge dunque evidente come gli odierni ricorrenti in realtà inammissibilmente prospettino una rivalutazione

del merito della vicenda, comportante accertamenti di fatto preclusi a questa Corte di legittimità, nonché la rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminarsi l'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuno controricorrenti, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente società Allianz s.p.a.; in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore del controricorrente D.R..

Ai sensi del [D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13](#), comma 1 quater, come modif. dalla [L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2019